



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 19 giugno 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 23214/2013 con la quale il sindaco del comune di Seregno ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Cristiano Baldi;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Seregno, con nota n. 23214 del 7 maggio 2013, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine all'interpretazione dell'articolo 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010.

In particolare, il comune di Seregno precisava quanto segue:

(i) il Comune di Seregno, avente popolazione pari a 44.468 abitanti è socio unico della società strumentale a totale partecipazione pubblica denominata A.M.S.P. Gestioni S.r.l. (nel seguito, la "AMSP" ovvero la "Società");

(ii) nell'ambito della ricomposizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Seregno, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 35 del 15 maggio 2012, ha tracciato alcune linee di indirizzo che dovrebbero portare alla dismissione della partecipazione del Comune in AMSP;

(iii) nello specifico, con la suddetta deliberazione, è stata ipotizzata l'attivazione di un iter, alternativo alla semplice liquidazione di AMSP, che comporterebbe in primo luogo, mediante una riduzione volontaria del capitale sociale, l'assegnazione di parte dell'attivo della Società al socio unico [il Comune di Seregno] (soprattutto la proprietà del Centro Sportivo) (nel seguito, la "Riduzione di Capitale") e, successivamente, il conferimento in AEB S.p.A. (nel seguito, "AEB"), società a capitale pubblico controllata sempre dal Comune di Seregno, delle quote di AMSP (nel seguito, il "Conferimento");

(iv) a seguire, ad esito di un'analisi effettuata da AEB S.p.A., la riorganizzazione si concluderebbe con la fusione per incorporazione di AMSP in AEB (nel seguito, la "Fusione" e, insieme alla Riduzione di Capitale e al Conferimento, l'"Operazione").

(v) in fase di approfondimento dell'Operazione, è emerso un tema di carattere applicativo con riguardo all'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 che, come noto, con riferimento ai Comuni aventi popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, così dispone: "i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31

dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite”;

(vi) in particolare, il tema interpretativo a cui s'è fatto cenno riguarda la corretta determinazione dell'ambito di operatività della locuzione “mettono in liquidazione le altre società già costituite”;

(vii) la questione si è posta all'attenzione del Comune di Seregno anche a seguito del parere dell'Ecc.ma Corte dei Conti n. 66/2013/PAR del 27 febbraio 2013 e, dunque, successivamente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 12 maggio 2012 sopra richiamata;

(viii) con il parere n. 66/2013/PAR del 27 febbraio 2013, l'Ecc.ma Corte dei Conti:

(a) ha anzitutto ricordato che la fusione per incorporazione, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza 8 febbraio 2006, n. 2637, “non determina l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo”;

(b) ha affermato che “nella fusione per incorporazione, la società risultante alla fine delle operazioni è la medesima società che sopravvive in un nuovo assetto organizzativo, conservando intatti, senza soluzione di continuità, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alla società incorporata”

(c) ha concluso che “la diversità concettuale e di disciplina giuridica fra la fusione per incorporazione e la messa in liquidazione o la cessione della partecipazione societaria non rende praticabile l'ipotesi prospettata dall'amministrazione richiedente circa la possibilità di procedere ad operazioni di concentrazione societaria, eludendo il precetto di ordine pubblico economico insito nel disposto dell'art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78. Fondere per incorporazione due società, significa decidere di proseguire nella medesima attività, dapprima compiuta in modo disgiunto” (cfr. Corte dei Conti della Regione Lombardia, parere n. 66 del 27 febbraio 2013);

(ix) il suddetto parere n. 66/2013/PAR del 27 febbraio 2013 è stato assunto con riguardo ad una istanza proposta dal Comune di Soresina che, a differenza del Comune di Seregno, ha popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Dunque, pur apparendo i principi espressi con il citato parere dall'Ecc.ma Corte dei Conti di portata generale, gli stessi potrebbero anche non essere considerati direttamente ed immediatamente applicabili alla situazione del Comune di Seregno. In effetti, l'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, nella parte dedicata ai comuni di minori dimensioni, contempla previsioni di operatività in parte differenti da quelle riservate da tale norma ai comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti;

(x) in sintesi, un'interpretazione letterale dell'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, nella parte dedicata alle partecipazioni detenute in società da parte di comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, porterebbe ad affermare la possibilità di dare avvio solo ed esclusivamente ad una procedura di liquidazione, ai sensi dell'art. 2484 e seguenti cod. civ., di tutte quelle società diverse da quella prescelta dal Comune di Seregno in cui mantenere l'unica partecipazione ammessa;

(xi) seguendo tale interpretazione, è dubbio quindi:

(a) se l'Operazione possa avere l'esito sopra descritto ovvero contemplare la sola Riduzione del Capitale e il Conferimento;

(b) se l'Operazione, eventualmente limitata alla sola Riduzione del Capitale e al Conferimento, possa intervenire prima o dopo la formale messa in liquidazione di AMSP;

(xii) sempre con riguardo all'Operazione e al dovere di dare attuazione all'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, resta dubbio il termine ultimo entro il quale attivare la "liquidazione" a cui fa cenno detta norma. In effetti, con parere reso al Comune in data 15 novembre 2011, n. 602, l'Ecc.ma Corte dei Conti segnalava che detto termine sarebbe scaduto in data 31 dicembre 2013.

Considerato, tuttavia, che poco dopo l'espressione di detto parere il D.L. n. 216/2011 ha disposto la posticipazione di nove mesi dei termini, detto parere non appare più attuale.

Ciò anche in considerazione del fatto che la posticipazione operata dall'art. 29, comma 11-bis, del D.L. n. 216/2011 si riferisce ai termini di cui all'art. 16, comma 27, del D.L. n. 138/2011 che, a sua volta, pare riferirsi solo ed esclusivamente ai termini previsti dall'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 relativamente agli obblighi di dismissione dei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

Il dubbio interpretativo emerge anche con riguardo ai pareri resi dall'Ecc.ma Corte dei Conti n. 66/2013/PAR del 27 febbraio 2013 e 122/2013/PAR del 28 marzo 2013 che affermano che il termine ultimo, per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti, sarebbe da individuare nel 30 settembre 2014.

Tuttavia, stante la lettura composita delle norme anzidette, sembrerebbe che la proroga di nove mesi di cui all'art. 29, comma 11-bis, del D.L. n. 216/2011 non riguardi i termini concessi ai comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti.

Sulla base di tali premesse, il Sindaco dell'ente locale, formulava i tre seguenti quesiti:

1) se l'Operazione, come descritta in premessa e comprensiva anche dalla Fusione, sia compatibile con il quadro normativo risultante dall'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010;

- 2) se l'Operazione, eventualmente limitata alle sole fasi della Riduzione di Capitale e Conferimento come descritte in premessa, sia compatibile con il quadro normativo risultante dall'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010, purché dette fasi siano precedute dalla messa in liquidazione di AMSP ai sensi dell'art. 2484 e seguenti cod. civ.;
- 3) quale sia, alla luce del quadro normativo delineato dall'art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 e tra l'altro dall'art. 29, comma 11-*bis*, del D.L. n. 216/2011, il termine ultimo per l'attivazione degli adempimenti previsti dal citato art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 con riferimento ai comuni aventi popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, occorre rilevare che la disposizione contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131 deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che anzi le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"* da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva come sopra delineato fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

L'attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d'indirizzo degli enti locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell'attività di controllo della Corte: in tal modo gli enti possono raggiungere gli obiettivi stessi sin dall'inizio dell'attività nell'ambito di un moderno concetto della funzione di controllo collaborativo.

Risultando conforme ai richiamati parametri, la richiesta di parere oggetto di esame va ritenuta ammissibile.

MERITO

I quesiti formulati dal comune istante, tutti concernenti l'articolo 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, vanno affrontati separatamente.

- 1) Operazione di fusione

Con il primo quesito, il comune chiede di sapere se l'operazione di fusione per incorporazione della partecipata AMSP Gestioni s.r.l. nella AEB s.p.a. sia o meno conforme all'articolo 14, comma 32, della sopra citata normativa.

La questione dell'equiparabilità della fusione societaria alla liquidazione ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010 è già stata esaurientemente affrontata dalla Sezione con il parere n. 66 del 27 febbraio 2013.

In tale deliberazione, la Sezione ha espressamente affermato quanto segue: *"dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario, attuata con D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, la fusione è configurabile alla stregua di una mera modifica dell'atto costitutivo, in ossequio al principio di continuità giuridica ed imprenditoriale della società interessata al procedimento di unificazione.*

In particolare, nella fusione per incorporazione, la società risultante alla fine delle operazioni è la medesima società che sopravvive in un nuovo assetto organizzativo, conservando intatti, senza soluzione di continuità, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi riferibili alla società incorporata.

La diversità concettuale e di disciplina giuridica fra la fusione per incorporazione e la messa in liquidazione o la cessione della partecipazione societaria non rende praticabile l'ipotesi prospettata dall'amministrazione richiedente circa la possibilità di procedere ad operazioni di concentrazione societaria, eludendo il precetto di ordine pubblico economico insito nel disposto dell'art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010, n.78. Fondere per incorporazione due società, significa decidere di proseguire nella medesima attività, dapprima compiuta in modo disgiunto.

La riorganizzazione societaria delle partecipazioni pubbliche locali presuppone necessariamente l'idoneità della società partecipata ad essere mantenuta in mano pubblica, sicché non appare conforme allo scopo della normativa sulle dismissioni applicabile agli enti demograficamente minori, procedere ad operazioni di concentrazione societaria facendo perno su partecipazioni che debbono essere dismesse mediante liquidazione o alienazione".

Quanto affermato, seppure con riferimento ad un comune (Soresina) con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, non può che estendersi anche ai comuni, come Seregno, con popolazione compresa tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti.

In entrambi i casi, infatti, permane il principio della non equiparabilità dell'operazione di fusione alla normativamente prescritta liquidazione societaria.

L'operazione di fusione societaria prospettata dal comune, pertanto, non è conforme agli obblighi di dismissione previsti dall'articolo 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010.

- 2) Conformità all'articolo 14, comma 32, d.l. n. 78/2010 dell'operazione consistente nella previa messa in liquidazione della AMSP s.r.l., nella

riduzione del capitale e nel successivo conferimento delle quote di partecipazione nella società AEB s.p.a., partecipata dal Comune.

Con il secondo quesito, il comune di Seregno chiede se sia possibile, una volta posta in liquidazione la società AMSP s.r.l., conferire le relative quote sociali all'interno di altra società (AEB s.p.a.), senza procedere all'operazione di fusione societaria.

La descritta operazione, in disparte ogni valutazione civilistica in ordine alle condizioni di riduzione del capitale sociale durante la fase liquidatoria, è pienamente conforme all'articolo 14, comma 32, del d.l. n. 78/2010 nel momento in cui prevede la previa messa in liquidazione della società non più legittimamente detenuta.

La successiva allocazione delle quote sociali all'interno del patrimonio di altra società non incide sul rispetto della citata normativa.

Si rileva, peraltro, la dubbia utilità di una simile operazione laddove, comunque, la AMSP s.r.l. posta in liquidazione sarebbe destinata allo scioglimento ed alla cancellazione dal registro delle imprese

Naturalmente, in tale fase ed in assenza dei necessari elementi valutativi in fatto, la Sezione non è nelle condizioni di pronunciarsi in ordine al rispetto di altre normative finanziarie potenzialmente incise dall'operazione in essere.

In particolare, si potrebbe ipotizzare una forma di indebito finanziamento in violazione dell'articolo 6, comma 19, del d.l. n. 78/2010 (qualora la società ASMP fosse patrimonialmente capiente e l'operazione diretta a sostenere il patrimonio della AEB s.p.a.) o un'ingiustificata estensione di responsabilità patrimoniale della AEB s.p.a. nei confronti di eventuali debiti derivanti dalla liquidazione della ASMP.

4) Individuazione del termine ultimo per l'attivazione degli adempimenti previsti dal citato art. 14, comma 32, del D.L. n. 78/2010 con riferimento ai comuni aventi popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti.

Sul punto, la Sezione, prendendo atto dei propri precedenti, ritiene di riconsiderare il proprio orientamento nei termini che seguono.

A tal fine è opportuno riportare, visti i numerosi interventi di proroga successivamente disposti, il testo del d.l. n. 78/2010 in vigore fino alle modifiche introdotte con il d.l. n. 225/2010.

"Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite".

Su tale quadro è intervenuto l'art. 2, comma 43, del d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito nella legge n. 10/2011, il quale ha statuito quanto segue:

"All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il comma 117 è sostituito dal seguente: 117. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 32 del medesimo articolo 14, le parole: "entro il 31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2013" e, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) abbiano, al 31 dicembre 2013, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime".

Come si può notare, il comma 32 è richiamato nella sua interezza senza distinzione alcuna: dunque, tutti i termini al 31.12.2011 venivano sostituiti con nuovi termini al 31.12.2013.

Ciò significa che al dicembre 2010 il termine per l'adempimento dell'obbligo dismissivo era fissato per tutti i comuni al 31.12.2013 (sul punto, si rimanda alle deliberazioni della Sezione n. 208/2011, n. 263/2011, n. 283/2011, n. 284/2011).

Successivamente, l'articolo 16 del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, ha disposto quanto segue:

"All'articolo 14 comma 32, alinea, del citato decreto legge n. 78 del 2010, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"; alla lettera a) del medesimo comma 32, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"".

In questo caso, a differenza di quanto avvenuto con il riportato d.l. n. 225/2010, il legislatore non sembra riferirsi all'intero comma 32 ma solo al primo comma.

A tale conclusione milita l'utilizzo del termine "alinea" ed il successivo esplicito riferimento alla lettera a).

In particolare, il riferimento alla lettera a) impone di considerare il termine "alinea" come non riferito all'intero comma 32: diversamente ragionando, infatti, il richiamato della lettera a) sarebbe stato del tutto pleonastico. E l'inserimento della tale specificazione "alinea" non si spiegherebbe in alcun modo.

L'unica interpretazione possibile, pertanto, è quella di ritenere il termine "alinea" utilizzato per indicare il primo periodo del comma, laddove è previsto l'obbligo dismissivo per i comuni con meno di 30.000 abitanti.

Tale interpretazione è già stata sostenuta da questa Sezione con la deliberazione n. 602 del 15.11.2011 laddove si è affermato che *"il predetto "anticipo" al 31.12.2012 ex art. 16 comma 27 del d.l. n. 138/2011 conv. dalla l. n. 148/2011, a rigore, non incide sulla fattispecie in oggetto, coinvolgendo unicamente i Comuni inferiori ai 30.000 abitanti. Infatti, il Collegio segnala l'espressa menzione legale dell'alinea (e della lettera a) del comma 32: quest'ultimo, dunque, in questo caso non viene richiamato dal Legislatore nella sua interezza. D'altronde, la diversa scansione temporale per le dismissioni contra legem in funzione delle soglie dimensionali (31.12.2012 per i comuni inferiori ai 30.000 abitanti, 31.12.2013 per i comuni compresi tra i 30.000 e i 50.000 abitanti) non appare ex se irragionevole: la ratio può essere individuata in una diversa esigenza di snellimento degli apparati, ed è coerente con l'impianto generale dell'art. 14 comma 32"*.

Ciò posto, si può concludere affermando che l'articolo 16 del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, non ha modificato il termine fissato per i comuni tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti, modificando esclusivamente i termini fissati per i comuni di soglia demografica inferiore.

Da ultimo, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia con l'articolo 29, comma 11-bis, del D.L. n. 216/2011, a mente del quale *"I termini temporali e le disposizioni di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono prorogati di nove mesi"*.

Con una discutibile tecnica di "plurimo rimando", il disposto normativo proroga i termini di cui al comma 32 non con riferimento all'intero comma ma solo con riguardo a quanto disposto dall'articolo 16 del d.l. n. 138/2011.

Poiché tale ultima normativa, come visto, non incideva sul termine previsto per i comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 50.000 abitanti, ne consegue che per questi è rimasto fermo il termine al 31.12.2013.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 19 giugno 2013.

Il Relatore
(dott. Cristiano Baldi)

Il Presidente
(dott. Nicola Mastropasqua)

Depositato in Segreteria
il 27 giugno 2013

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)